

STATUTO

"CIRCOLO CULTURALE, RICREATIVO, SPORTIVO E ASSISTENZIALE DEI DIPENDENTI E PENSIONATI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO UNICREDIT"

TITOLO 1 – Costituzione

Art. 1

È costituita a tempo indeterminato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e per le finalità dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), legge 117 art. 5, l'Associazione:

"CIRCOLO CULTURALE, RICREATIVO, SPORTIVO E ASSISTENZIALE DEI DIPENDENTI E PENSIONATI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO UNICREDIT"
- operanti in PIEMONTE e VALLE D'AOSTA – APS,
con sede in Torino, Via Nizza n. 150.

La denominazione dell'Associazione potrà essere utilizzata, indifferentemente, nelle forme abbreviate di:

"CIRCOLO UNICREDIT PIEMONTE VALLE D'AOSTA - APS" o

"UNICREDIT CIRCOLO TORINO - APS".

TITOLO 2 – Scopi

Art. 2

- 1) L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario, la cui attività è espressione di partecipazione e solidarietà.
- 2) Essa non ha alcun fine di lucro e svolge azione di promozione sociale nelle attività ricreative, culturali, sportive e di solidarietà per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi degli Associati.
- 3) L'Associazione si propone di:
 - a. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - b. organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - c. organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

- d. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività interesse generale a norma del presente articolo;
 - e. concorrere alla realizzazione dei fini sociali, anche unitamente a terzi: a tal fine l'Associazione "UNICREDIT CIRCOLO TORINO" potrà assumere, previa apposita convenzione, iniziative di collaborazione con altri Circoli, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Federazioni ed organizzazioni similari, purché regolarmente costituite ai sensi di legge vigente.
- 4) L'Associazione potrà inoltre affiliarsi od associarsi a Federazioni ed Associazioni di secondo livello (Enti di promozione sociale).
 - 5) Non è ammesso, nella sede dell'"UNICREDIT CIRCOLO TORINO", così come in qualunque manifestazione dallo stesso organizzata o cui partecipa, anche con sue rappresentanze, il perseguimento di attività che si pongano in contrasto o che comunque non appaiano pertinenti con i fini previsti dallo Statuto: qualsiasi decisione al riguardo è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.
 - 6) L'attività dell'"UNICREDIT CIRCOLO TORINO" può essere esercitata senza limiti territoriali e potrà essere organizzata anche in Sezioni appositamente costituite, nell'ambito delle tipologie individuate dal Consiglio di Amministrazione.
 - 7) Ai sensi dell'art 4, c. 1, del Codice del Terzo settore (di seguito anche CTS), approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, il Circolo persegue a favore dei Soci e degli Iscritti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, il Circolo promuove e gestisce attività sociali, culturali, ricreative e sportive in favore dei Soci e degli Iscritti, nelle forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero. Il Circolo, pertanto, organizza e gestisce in particolare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché attività sportive dilettantistiche, ai sensi delle lett. i) e t) dell'art. 5 del CTS.
 - 8) L'attività del Circolo può essere esercitata attraverso Sezioni territoriali e/o tematiche. Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle Sezioni e la fruibilità dei servizi resi ai Soci e agli Iscritti, il Circolo può avvalersi di sedi distaccate purché operanti nell'ambito del territorio di propria competenza.
 - 9) La costituzione ed il funzionamento delle Sezioni e delle sedi distaccate saranno disciplinati da un Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO 3 – Soci

Art. 3

1) Sono Soci del Circolo:

- a. I Dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit che prestano servizio presso unità produttive operanti sulla piazza del Piemonte e della Valle d'Aosta, secondo le finalità dell'art. 11, c. 1 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Soci Effettivi). Le Aziende del Gruppo UniCredit: oltre a UniCredit S.p.A. (di seguito denominata Capogruppo), sono tutte le Società con sede legale/operativa in Italia, controllate dalla stessa ai sensi dell'art. 2359 C.C., comma 1, n. 1 e 3.
 - b. Sono altresì Soci Effettivi i Dipendenti in quiescenza delle Aziende e Società sopra indicate.
 - c. Possono essere Soci, assumendo la qualifica di Soci Aggregati, altri soggetti, ancorché non appartenenti o collegati al Gruppo UniCredit.
- 2) L'ammissione dei Soci Aggregati è consentita senza limitazioni numeriche, ma nella misura compatibile secondo le dimensioni delle strutture del Circolo. A tal fine il Consiglio di Amministrazione fissa in apposito Regolamento i criteri di determinazione della capienza e/o recettività delle strutture del Circolo. Le domande di ammissione che non dovessero essere accettate per superamento delle disponibilità così determinate verranno inserite in una lista di attesa, che verrà utilizzata per successive iscrizioni non appena la situazione lo consenta.
- 3) L'ammissione deve avvenire su domanda dell'interessato presentata al Consiglio di Amministrazione che la esamina entro sessanta giorni, comunicando all'interessato l'ammissione e annotando il nominativo nel Libro degli Associati. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio di Amministrazione deve comunicare entro sessanta giorni all'interessato la deliberazione motivata di rigetto; l'interessato può chiedere che sulla domanda di rigetto si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile.
- 4) La qualifica di Socio del Circolo comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto.

Art. 4

1) I Soci del Circolo si articolano in:

a. Effettivi:

- I. dipendenti che prestano servizio presso le unità produttive di cui all'art. 3 salva la facoltà di scelta del circolo operante sul diverso territorio in cui il Dipendente risieda;

- II. ex Dipendenti delle unità produttive di cui all'art. 3, cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o per invalidità e che comunque abbiano maturato il diritto alla pensione e/o il diritto di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;
 - III. Il venire meno delle condizioni previste ai punti 1aI) e 1aII) comporta la perdita della qualifica di Socio Effettivo.
- b. Aggregati:
- I. gli orfani e il coniuge superstite di Dipendenti e di ex Dipendenti;
 - II. qualunque altro soggetto purché di maggiore età;
 - III. i familiari di maggiore età dei Soci Effettivi, nonché dei Soci di cui ai punti 1bI) e 1bII).
- 2) Ai Soci Effettivi o Aggregati il Consiglio di Amministrazione, in relazione all'opera diretta o indiretta svolta a favore del Circolo, può attribuire la qualifica di Socio Onorario, con esonero dall'obbligo di pagamento della quota associativa.
 - 3) Per familiari si intendono gli appartenenti al nucleo familiare individuato ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti (a titolo esemplificativo: coniuge e assimilati ex l. n. 76/2016, convivente more uxorio, figli, genitori e fratelli).
 - 4) I Soci godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo.
 - 5) Sono Iscritti e possono usufruire di tutte le iniziative del Circolo, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, gli appartenenti al nucleo familiare, come sopra individuato, dei Soci, fino al raggiungimento della maggiore età.

Art. 5

- 1) Le risorse economiche del Circolo sono costituite da:
 - a. una quota annuale versata dalle Aziende del Gruppo UniCredit il cui importo è definito secondo quanto indicato nella convenzione che regola i rapporti fra Azienda e Circolo;
 - b. una quota associativa annuale a carico dei Soci e degli Iscritti, la cui entità sarà definita dal Consiglio di Amministrazione, tenendo eventualmente conto delle diverse categorie di Soci e Iscritti;
 - c. dalle eventuali quote di iscrizione alle attività ed ai servizi promossi dal Circolo;
 - d. da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità, anche se occasionale;

- e. da qualunque provento comunque conseguito o realizzato.
- 2) L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 - 3) Il Circolo deve redigere annualmente il bilancio di esercizio in conformità alla modulistica approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 13, comma 3, del CTS.
 - 4) Il Circolo deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS.
 - 5) I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta al Consiglio di Amministrazione o all'Organo cui si riferiscono.
 - 6) È fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi o altre riserve.
 - 7) Da eventuali proventi rivenienti dalle attività dell'Associazione che restano vincolati allo svolgimento delle attività istituzionali previste dallo Statuto e che non possono essere ripartiti tra i soci neanche sotto forma indiretta;
 - 8) Dei frutti del fondo patrimoniale. Il fondo comune non è mai ripartibile, neanche sotto forma indiretta, fra i soci durante la vita dell'Associazione e nemmeno all'atto del suo scioglimento;
 - 9) Di ogni altra erogazione, lasciti, donazioni e/o risorsa finanziaria, compreso il ricorso al mercato finanziario, il cui utilizzo deve essere destinato agli scopi sociali.

TITOLO 4 - Organi societari

Art. 6

Gli Organi del Circolo sono:

- a). Assemblea dei Soci
- b). Consiglio di Amministrazione
- c). Presidente
- d). Segretario
- e). Economo
- f). Collegio Sindacale

L'assemblea dei soci

Art. 7

- 1) L'assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese
- 2) Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.
- 3) Le deleghe devono essere depositate presso la Segreteria del Circolo almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci.
- 4) I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci non possono ricevere deleghe nelle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio o su altri temi inerenti la loro responsabilità, in quanto sulle suddette questioni non hanno diritto di voto. Non sono ammesse deleghe in bianco.
- 5) L'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il voto può anche essere espresso per corrispondenza o in via elettronica, secondo modalità che possono essere fissate dal Consiglio di Amministrazione con Regolamento.

Art. 8

- 1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto.
- 2) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Art. 9

L'Assemblea si riunisce presso la sede del Circolo o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 10

- 1) La convocazione dell'Assemblea dei Soci si effettua mediante strumenti telematici di comunicazione (come ad esempio il sito web del Circolo) e/o inviti scritti e/o avvisi affissi presso la sede sociale, presso le sedi di lavoro e nelle bacheche appositamente predisposte all'interno delle Aziende del Gruppo, almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data fissata.
- 2) Qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata, vanno specificate la data e l'ora della prima convocazione, la data e l'ora della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
- 2) Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Circolo, ovvero, in sua assenza, uno dei presenti scelto dall'Assemblea. Il Segretario redige il verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria:

- a. ratifica i provvedimenti disciplinari a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a seguito di sanzioni disciplinari;
- b. approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Bilancio Consuntivo e la Relazione dell'esercizio scaduto il 31 dicembre. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Bilancio Consuntivo può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- c. delibera sulle domande di rigetto all'ammissione sottoposte alla sua attenzione;
- d. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;
- e. delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività del Circolo.
- f. approva le linee programmatiche ed il bilancio preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione, per le attività del nuovo esercizio sociale entro il mese di dicembre dell'anno precedente;
- g. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

- 1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 2) Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti.

Art. 14

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera in merito alle modifiche dello Statuto;
- b. delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Circolo;
- c. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge;
- d. delibera sull'avvio della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 15

- 3) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 4) Le delibere dell'Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti. Riguardo lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 5) Le eventuali modifiche allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa, oppure, su proposta di almeno il 10% dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 16

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da minimo 3 a massimo 15 componenti.
- 2) Almeno (2/3 o 3/5) dei Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti fra i Soci Effettivi con il metodo della "classifica avulsa", secondo quanto previsto dal successivo art. 27.
- 3) Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 4) I Consiglieri ed i Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 5) Il periodo di mandato è inteso come tre esercizi sociali compiuti: dal 1 gennaio del primo anno al 31 dicembre del terzo anno.

Art. 17

- 1) Il Consiglio di Amministrazione assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2) In particolare:

- a. elegge a maggioranza semplice le cariche sociali di Presidente, Segretario ed Economo. La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano, ossia il Consigliere eletto che risulti con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione ovvero con maggiore anzianità anagrafica. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice Presidente.
- b. stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l'attuazione di tutte le attività ed i servizi promossi dal Circolo;
- c. predispone ed emana i Regolamenti necessari per l'organizzazione e la gestione del Circolo e, in particolare, le disposizioni regolamentari previste dal precedente art. 3;
- d. esamina ed approva il Bilancio Preventivo e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio Consuntivo nei termini previsti dall'art. 12, lett. b);
- e. approva la costituzione delle Sezioni e decide in merito alla eventuale loro chiusura;
- f. ratifica l'elezione dei Responsabili delle Sezioni e fissa, su proposta degli stessi, la misura della eventuale quota di partecipazione alla Sezione; stabilisce d'intesa con le Sezioni la regolamentazione interna per il loro buon andamento ed approva i regolamenti che verranno emanati dalle stesse;
- g. decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni del Circolo;
- h. valuta le domande di iscrizione dei Soci e degli Iscritti ed indica eventuali limiti alla fruizione delle iniziative del Circolo, tenendo conto della capacità e/o recettività delle strutture del Circolo.

Art. 18

- 1) Il Consiglio di Amministrazione applica provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio o dell'Iscritto che non rispetti le regole del presente Statuto e nella fattispecie se:
 - a. tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità del Circolo;
 - b. prende parte ad imprese e/o associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle del Circolo;
 - c. dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto;

- d. dimostra incuria nell'uso del materiale in dotazione presso i locali del Circolo (p.e. le sale ricreative).
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può prendere nei confronti del Socio o dell'Iscritto i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:
- a. ammonizione scritta
 - b. sospensione temporanea
 - c. espulsione.
- 3) La sospensione e l'espulsione non possono essere adottate senza aver sentito il Socio a sua difesa.
- a. Il Consiglio di Amministrazione assumerà i provvedimenti con riferimento al codice etico comportamentale ed al regolamento attuativo definito e deliberato dal Consiglio stesso e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
 - b. Se il socio oggetto delle sanzioni riveste una carica elettiva, a fronte di una sanzione di espulsione, decade dalla carica e viene sostituito nei modi previsti dallo Statuto.
 - c. Per l'applicazione di tali sanzioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri.
 - d. Se la deliberazione riguarda un membro del Consiglio di Amministrazione, la decisione sarà assunta a maggioranza qualificata escluso l'interessato/a.
 - e. Il solo provvedimento di espulsione è sottoposto per la ratifica alla prima riunione utile dell'Assemblea dei soci.
- 4) La decisione del Consiglio di Amministrazione è inappellabile, salvo il provvedimento di espulsione contro il quale l'interessato può ricorrere all'Assemblea.

Art. 19

- 1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente presso la sede del Circolo, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre Consiglieri, o almeno una volta ogni 6 mesi.
- 2) La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta dal Presidente.
- 3) Il Consiglio può invitare, qualora ne ravvisasse l'opportunità, qualsiasi Socio a presenziare "sine voto" alle riunioni del Consiglio stesso.
- 4) La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, mediante invito scritto, inviato per raccomandata A/R oppure per

posta elettronica, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

- 5) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio.
- 6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 7) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, le riunioni saranno presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il Presidente

Art. 20

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

- a. assume la rappresentanza del Circolo;
- b. convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- c. il Presidente ha la responsabilità della piena esecutività delle delibere consiliari ed Assembleari, nonché della gestione ordinaria dell'Associazione.
- d. coordina il lavoro del personale impiegato presso il Circolo e dei volontari, e gli eventuali distaccamenti dello stesso;
- e. firma la documentazione che impegna finanziariamente e moralmente il Circolo;
- f. il Presidente può assumere inoltre provvedimenti di spesa, nella gestione ordinaria, sino ad un importo massimo stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione a quest'ultimo nella sua prima successiva seduta;
- g. nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli poi alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva seduta;
- h. può convocare, a sua discrezione, il Responsabile di ogni Sezione per aggiornarsi circa l'andamento delle attività svolte dalla stessa;
- i. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne svolge le funzioni. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente, se autorizzato, costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso.

Art. 21

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne patrimoniali, finanziarie e organizzative al nuovo Presidente, entro 7 (sette) giorni dalla elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione.

Il Segretario

Art. 22

Il Segretario esplica le seguenti funzioni:

- a. collabora con il Presidente nella gestione del personale impiegato presso il Circolo e gli eventuali distaccamenti dello stesso nonché nell'organizzazione del lavoro;
- b. firma la corrispondenza ordinaria;
- c. compila il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio e delle Assemblee;

L'Economo

Art. 23

L'Economo esplica le seguenti funzioni:

- a. ha il compito della contabilità sociale, e svolge il lavoro di amministratore contabile del Circolo;
- b. provvede al controllo delle entrate e delle spese con i relativi giustificativi.
- c. ha cura dei libri e dei documenti contabili;
- d. compila i Bilanci Preventivi e Consuntivi del Circolo e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

- 1) Il Presidente, il Segretario e l'Economo, che costituiscono l'Esecutivo del Circolo, attendono a tutte le mansioni loro attribuite dal Consiglio di Amministrazione, nei cui confronti sono responsabili.
- 2) L'Esecutivo predispose, inoltre, la relazione al Bilancio Consuntivo sottoponendola all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Provvede ad assegnare

annualmente i fondi occorrenti alle Sezioni e ad effettuare ogni altra assegnazione necessaria per le varie attività dell'associazione, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Circolo.

Il Collegio Sindacale

Art. 25

- 1) Il Collegio dei Sindaci è costituito da 3 componenti eletti dai Soci.
- 2) Sono eleggibili i soci che abbiano maturato esperienza nel settore bilancio e contabilità o siano in possesso di titoli abilitativi quali, a titolo esemplificativo: dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, titoli comprovati dall'iscrizione agli appositi albi o associazioni categoriali specifiche del settore.
- 3) Il Presidente è nominato fra i componenti del Collegio Sindacale; in caso di dimissioni o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano dei 3 componenti il Collegio Sindacale.
- 4) Il Collegio dei Sindaci esercita il controllo e la verifica amministrativa su tutti gli atti di gestione compiuti dal Circolo; in qualsiasi momento i componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- 5) Il Collegio dei Sindaci verifica che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina ed accerta la regolarità del Bilancio e predispone la relazione che accompagna lo stesso in Assemblea; verifica altresì la corretta applicazione delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione.
- 6) Il Collegio dei Sindaci esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dal Circolo.
- 7) Il Collegio Sindacale può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione su questioni di sua competenza.
- 8) Il Collegio Sindacale può esprimere un parere motivato sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 9) Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 10) Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre.
- 11) Nelle realtà provinciali, con una significativa concentrazione di iscritti e/o di iniziative, si potrà provvedere ad una migliore organizzazione delle attività e servizi a mezzo di Delegati Provinciali che, su mandato del Consiglio di Amministrazione, coordineranno le attività dell'Associazione nell'ambito della propria provincia. I

Delegati Provinciali saranno eletti da una Assemblea dei Soci convocata dal Presidente dell'Associazione tra gli iscritti della provincia stessa. Compiti e numero dei delegati saranno definiti con apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Detti Delegati avranno un mandato triennale, che scadrà in ogni caso allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione, e saranno rieleggibili. I Delegati Provinciali svolgeranno anche una funzione di Organo Consultivo e saranno convocati dal Presidente ogni qual volta si renda necessario per trattare problematiche strategiche, o comunque di rilevante importanza per la vita dell'Associazione. Il mandato è gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo le modalità stabilite tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione.

- 12) Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, i parenti e gli affini fino al secondo grado incluso e i soci tra loro uniti da matrimonio o che si trovano in situazione di convivenza di fatto. Sarà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello con maggior anzianità d'iscrizione all'Associazione ed, in subordine, quello con maggior anzianità anagrafica. Le cariche di Consigliere e di Sindaco sono incompatibili con quelle di membro degli organismi tecnici dell'Associazione previsti nell'articolo 7 nonché con gli incarichi di Responsabile di Sezione, Referente di gruppo, Delegato Provinciale e di addetto alla Segreteria del Circolo. L'incompatibilità della carica di addetto alla Segreteria del Circolo può essere derogata con deliberazione consiliare assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri.

TITOLO V – Scioglimento del Circolo

Art. 26

- 1) Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata in base a quanto previsto dall'art. 15.
- 2) L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento del Circolo nomina uno o più liquidatori.
- 3) Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il Patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto, mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria, ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità operanti in Piemonte e Valle D'Aosta.
- 4) In caso di processi di fusione, concentrazione, incorporazione o scorporo che modifichino l'assetto del Gruppo UniCredit, il Circolo può, con delibera dell'Assemblea Straordinaria da prendersi entro 12 mesi dall'evento, proseguire la sua attività nell'ambito del nuovo assetto societario realizzando, se opportuno, esso stesso un processo di fusione con strutture aventi oggetto sociale compatibile con quanto enunciato nel presente Statuto, senza che si determini lo scioglimento di fatto

del Circolo stesso.

- 5) In tal caso sarà possibile variare la denominazione sociale ed adeguare lo Statuto in tutte le sue parti alle mutate esigenze, fatte comunque salve le finalità del Circolo di cui all'art. 2.
- 6) Il primo adeguamento allo Statuto, dopo eventuali processi di fusione, concentrazione, incorporazione e scorporo, potrà essere effettuato dal Consiglio di Amministrazione in carica al fine di dare immediata continuità all'attività del Circolo.

TITOLO VI - Elezione Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Art. 27

- 1) Tutti i Soci di cui all'art. 4 possono essere eletti per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale del Circolo.
- 2) Le elezioni sono indette tramite avviso pubblicato mediante strumenti di comunicazione innovativi/telematici (es. sito web del Circolo, e-mail) oppure tradizionali (es. affissione in bacheca), almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della data fissata per le votazioni che devono tenersi con le seguenti modalità:
 - a. il Consiglio di Amministrazione, almeno 40 (quaranta) giorni lavorativi prima della scadenza suddetta, fissa la data delle elezioni e nomina il Comitato Elettorale, il quale provvede a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.
 - b. Il Comitato Elettorale è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri e da un Notaio, che svolgerà la funzione di Presidente. Il Comitato Elettorale provvederà a nominare nel suo ambito un Segretario. Il componente del Comitato Elettorale che si presenta candidato decade dalla carica di componente del Comitato Elettorale e viene sostituito da altro nominativo indicato dal Consiglio di Amministrazione del Circolo.
 - c. Il Comitato Elettorale provvede a diramare il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni, che – ferme le disposizioni che seguono – conterrà i termini e le modalità per la presentazione delle candidature, fissando anche la data entro la quale le stesse dovranno essere inoltrate, data che dovrà comunque essere fissata non oltre il ventesimo giorno lavorativo antecedente la data del voto.
 - d. Per la categoria dei Soci Effettivi che siano Dipendenti delle Aziende del Gruppo sono eleggibili coloro che abbiano superato il periodo di prova.
 - e. Il Comitato Elettorale include nell'elenco dei candidati, in ordine alfabetico, i nominativi dei Soci eleggibili, le cui candidature siano presentate allo stesso

Comitato da almeno 5 Soci. L'elenco dei nominativi le cui candidature risultano regolari deve essere consegnato al Consiglio di Amministrazione e divulgato a cura del Comitato Elettorale per la relativa pubblicazione mediante strumenti telematici e/o tradizionali di comunicazione (es. sito web del Circolo, e-mail, bacheche), almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della consegna delle schede elettorali.

- f. È proibita qualunque forma di propaganda scritta o verbale prima della diffusione delle candidature da parte del Comitato Elettorale, il quale ha pieni poteri d'intervento nel caso in cui accerti violazioni della norma.
- g. Il diritto di voto viene esercitato di norma per corrispondenza o anche per via informatica secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Circolo con il Regolamento di cui alla lettera c. Non è ammesso il voto per delega.
- h. Per l'elezione dei Consiglieri ciascun socio indica sull'apposita scheda i nomi dei candidati, il numero dei quali sarà stabilito di volta in volta dal Comitato Elettorale; il voto è nullo qualunque sia la diversa modalità utilizzata. Per l'elezione dei sindaci si segue la medesima modalità, salvo il caso previsto dall'art. 25 comma 2.
- i. Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti.
- j. Qualora si verifichi il caso di due nominativi riportanti uguale numero di voti, si procede al conteggio dei voti di preferenza annullati, dando la precedenza al nominativo con più voti di preferenza annullati; in caso di ulteriore parità si dà precedenza, gradatamente: al nominativo che fa già parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale uscente; a quello con più anzianità di servizio presso Aziende del Gruppo; a quello più anziano di età. Perdurando la parità, si procede al sorteggio.
- k. Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale formula una graduatoria sulla base del maggior numero di voti riportati ai fini di quanto previsto dalla successiva lettera o). Per lo spoglio delle schede votate potranno essere utilizzati anche strumenti informatici.
- l. Almeno (2/3 o 3/5) dei componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra i Soci Effettivi che abbiano riportato il maggior numero di voti. Gli altri componenti sono scelti seguendo la graduatoria residua oppure fra i Soci aggregati individuati in base al maggior numero di voti riportati .
- m. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale uscenti restano in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento dei nuovi Organi. Tale insediamento deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Comitato Elettorale.

- n. il Socio Aggregato può far parte del Consiglio di Amministrazione purché non ricopra già tale mandato in altri Circoli, salva rinuncia al mandato in atto.

TITOLO VII - Decadenza dei componenti degli organi amministrativi, direttivi e Consultivi

Consiglio di Amministrazione

Art. 28

- 1) Per i componenti del Consiglio di Amministrazione scelti fra i Soci Effettivi, si decade dalla carica per:
 - a. risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o per giusta causa con le Aziende del Gruppo;
 - b. dimissioni dalle Aziende del Gruppo, escluso il caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo stesso ed il caso di pensionamento/accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;
 - c. dimissioni;
 - d. mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione per tre consigli consecutivi, previa ratifica del Consiglio Di Amministrazione all'unanimità;
 - e. atti o circostanze a cui il componente partecipa e che:
 - I. siano in contrasto con la Costituzione Italiana,
 - II. siano penalmente perseguibili in base al Codice Penale e relativo Codice di Procedura Penale,
 - III. siano civilmente perseguibili in quanto possano causare un danno economico e/o morale nei confronti del Circolo;
 - f. decesso
- 2) Per i componenti del Consiglio di Amministrazione rientranti nella categoria dei Soci Aggregati si decade dalla carica nelle ipotesi di cui alle lettere d), e) ed f) che precedono.

Collegio dei Sindaci

Art. 29

Si decade dalla carica di componente eletto del Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 28

TITOLO VIII - Modalita' di sostituzione dei componenti degli organi amministrativi, direttivi e consultivi decaduti dalla carica

Consiglio di Amministrazione

Art. 30

- 1) Il componente del Consiglio di Amministrazione, comunque decaduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 27 lett. m ed n).
- 2) Nel caso di componenti del Consiglio di Amministrazione scelti fra i Soci Effettivi dovrà essere scelto il primo dei non eletti appartenente alla categoria dei Soci Effettivi.
- 3) Qualora si verificasse l'impossibilità, nonostante le sostituzioni, di raggiungere un minimo di Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione deve considerarsi decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 giorni.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione uscente resterà in carica "ad interim" sino all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
- 5) In caso di decadenza dalle cariche di Presidente, Segretario ed Economo, il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alle relative sostituzioni con la procedura prevista dall'art. 17.

Art. 31

- 1) Il componente del Collegio dei Sindaci, comunque decaduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 27 lett. n).
- 2) Nell'impossibilità di sostituzione dei Sindaci per mancanza di nominativi non eletti, dovranno essere indette nuove elezioni entro 60 giorni.

Art. 32

- 1) Il presente Statuto entrerà in vigore dal **01/08/2019**.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci già in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, esplicano il loro mandato fino alla naturale scadenza dello stesso.

TITOLO IX - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute e le norme del Codice del Terzo settore, approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

* * *

REGOLAMENTO ELETTORALE

ARTICOLO 1

Tutti i Soci sono chiamati ad esprimersi per il rinnovo delle cariche sociali.

Ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci, la cui composizione è disciplinata dalle norme statutarie, hanno diritto di voto tutti i Soci purché in regola con le quote associative e non soggetti a provvedimenti di sospensione o esclusione.

ARTICOLO 2

Le elezioni si svolgono con le modalità e nei termini di cui agli articoli successivi e sono indette dal Consiglio di Amministrazione mediante deliberazione da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza degli organi da rinnovare.

Nella stessa deliberazione sarà nominato anche il Comitato Elettorale.

Il Presidente dell'Associazione, entro sette giorni dalla data della deliberazione, provvederà ad inviare ai soci la comunicazione dell'inizio delle operazioni elettorali e la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature (non oltre i trenta giorni dalla comunicazione).

Il singolo Socio, entro i termini previsti, può presentare la propria candidatura indirizzata al "Comitato Elettorale dell'Associazione", indicando il ruolo per il quale intende candidarsi e precisando se è Socio Effettivo o Socio Aggregato.

ARTICOLO 3

Alle operazioni elettorali presiede il "Comitato Elettorale" così come stabilito dallo statuto.

Il Comitato Elettorale, convocato dal Presidente, si riunisce entro i sette giorni successivi alla sua nomina.

In tale riunione dovrà:

- eleggere il Vice Presidente ed il Segretario, scegliendoli tra i suoi componenti;
- convalidare gli elenchi degli aventi diritto al voto;
- verificare la proporzione numerica tra i Soci Effettivi e Aggregati, per determinare il numero degli eleggibili tra i Soci.

Successivamente il Comitato Elettorale provvederà a predisporre quanto necessario per un corretto e sollecito svolgimento delle operazioni di voto, garantendone la segretezza, e dovrà:

- raccogliere le candidature e verificarne le condizioni di eleggibilità;
- provvedere ad inviare ai Soci, entro un massimo di trenta giorni dalla scadenza dei termini per le candidature, una comunicazione con tutte le informazioni che riterrà utili per una corretta espressione del voto, indicando i casi di nullità dello stesso, nonché il numero delle preferenze che potranno essere espresse dagli elettori (numero fissato nella misura massima della metà più uno degli eleggibili per la carica di Consigliere, e numero fissato in numero una preferenza per la carica di revisore).

ARTICOLO 4

Il voto verrà espresso attraverso i canali abilitati e le modalità indicate volta per volta sulla base di uno specifico regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione: ogni socio riceverà all'indirizzo di lavoro od al domicilio da lui fornito, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo precedente, l'elenco in ordine alfabetico dei candidati per ruolo (Consigliere, Sindaco).

Per i candidati al ruolo di Consigliere dovrà essere specificato se Socio Effettivo o Socio Aggregato.

ARTICOLO 5

Lo spoglio e lo scrutinio avranno luogo presso la Sede dell'Associazione.

Il Comitato Elettorale sarà competente a pronunciarsi insindacabilmente, a maggioranza dei partecipanti, su qualunque questione relativa alle operazioni di scrutinio, elaborando preventivamente le regole per la disamina dei voti. In caso di parità è determinante il parere del Presidente.

Risulteranno eletti nel Consiglio di Amministrazione, qualunque sia il numero dei

votanti, i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti in relazione alla ripartizione prevista all'articolo 3 del presente Regolamento.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di associazione ovvero, con maggiore anzianità anagrafica.

Per il Collegio dei Sindaci, risulteranno eletti i primi tre soci che avranno riportato il maggior numero dei voti.

ARTICOLO 6

Ultimate le operazioni di spoglio, il Comitato Elettorale provvederà a rendere pubblici i risultati delle votazioni e a proclamare gli eletti.

Il Presidente del Comitato indirà, entro i sette giorni successivi, la riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Di ogni riunione e di ciascuna decisione del Comitato Elettorale sarà redatto, a cura del Segretario del Comitato stesso, apposito verbale, vistato dal Presidente.

Tutti i documenti e gli atti relativi alle avvenute elezioni saranno depositati presso la Segreteria dell'Associazione non appena ultimate le operazioni elettorali e da questo conservati.